



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

9 DIC. 2011

Roma,
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Tel. 06-49933736/348 - Fax 06-49933014

Ref. n. 2040/2011

A tutti i Direttori di Dipartimento
e di Istituto
Loro Sedi

OGGETTO: Conferimento di autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai Direttori di Dipartimento e di Istituto.

In merito all'oggetto, si rende noto che, nel rispetto sostanziale della disciplina dettata dall'art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali devono necessariamente essere sottoposte anticipatamente, prima dell'inizio dell'attività, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Le richieste che pervengono per incarichi già svolti non saranno, pertanto, prese in considerazione ai fini della conseguente autorizzazione.

Si rammenta alle SS.LL. che la materia degli incarichi è disciplinata dall'art. 53 del D.lgs 165/2001 e, per i Direttori di Istituto e di Dipartimento, dagli artt. 28 e 19, comma 5, del ROF.

In particolare, l'art. 53, comma 10, del D.lgs 165/2001 prevede che l'amministrazione di appartenenza debba pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

La stessa previsione normativa dispone che, qualora trattasi di incarichi conferiti da Amministrazioni pubbliche, decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende accordata.

Per contro, nel caso di incarichi conferiti da soggetti privati, trascorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende definitivamente negata con la conseguenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, che il compenso eventualmente percepito per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (comma 7, art. 53, D.lgs 165/2001).

Premesso quanto sopra e rilevato che l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi deve essere necessariamente preventiva, si fa presente che tali richieste dovranno pervenire inderogabilmente almeno 45 gg. prima dell'inizio dell'attività in modo tale da essere sottoposte in tempi utili al Consiglio di amministrazione per la valutazione specifica dei singoli casi.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

(Dot. Alessandro Preti)

nk